

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1208

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ZARDINI

Modifica all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle informazioni relative ai pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 27 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il superamento del problema dei ritardi dei pagamenti dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri creditori costituisce uno dei principali obiettivi per garantire la solidità del sistema delle imprese.

Se effettuato nei tempi stabiliti, il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche produce effetti benefici in termini di disponibilità di liquidità da parte delle imprese, che non sono costrette a ricorrere al mercato pagando alti tassi di interesse. Al contempo, il ritardo dei pagamenti può determinare la riduzione degli investimenti e licenziamenti di personale da parte delle imprese stesse.

Su questa materia la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, finalizzata a rendere più incisiva la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commer-

ciali da parte delle pubbliche amministrazioni, è stata recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Recentemente, un documento di lavoro dei servizi della Commissione, che accompagna il rapporto dell’agosto 2016 della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio sull’attuazione della suddetta direttiva, rileva come l’Italia, pur continuando ad essere in forte ritardo nei tempi di pagamento, sia risultato il Paese con la più forte contrazione dei tempi medi, diminuiti di quindici giorni dal 2011 al 2014.

Questo traguardo è stato possibile grazie ad alcuni interventi legislativi effettuati nel corso della XVII legislatura, in particolare, con l’approvazione di quattro distinti provvedimenti per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni: il primo e più consistente provvedimento è costituito dal decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 64 del 2013, che ha messo a disposizione circa 40 miliardi di euro per il biennio 2013-2014. Ad esso ha fatto seguito il decreto-legge n. 102 del 2013, che ha incrementato di 7,2 miliardi di euro le risorse previste per il 2014, e la legge di stabilità 2014, che ha stanziato altri 500 milioni di euro per il 2014. È infine intervenuto il decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, con il quale le risorse suddette sono state ulteriormente incrementate di 9,3 miliardi di euro, per un totale complessivo, quindi, di circa 57 miliardi.

Sono stati inoltre introdotti o potenziati strumenti per facilitare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, quali la fattura elettronica, la piattaforma dei crediti e lo *split payment*.

Sono costantemente pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti (cadenza annuale e trimestrale) di tutte le pubbliche amministrazioni in un apposito prospetto in cui sono indicati anche l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Sono, infine, previste delle sanzioni per il ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica dei debiti della pubblica amministrazione.

Nonostante ciò, nel 2018, rispetto alla media europea di 42 giorni, l'Italia ha accumulato un ritardo dei suoi pagamenti di ben 63 giorni.

Per questo motivo, con la presente proposta di legge si intende intervenire per

rendere maggiormente trasparente l'indicatore di tempestività dei pagamenti, che considera i giorni di anticipo o ritardo dei pagamenti rapportati all'importo delle fatture pagate. Il limite di tale indicatore, infatti, è rappresentato dal fatto che, per gli addetti ai lavori, è di facile comprensione mentre risulta di difficile intellegibilità da parte dell'opinione pubblica e, talvolta, anche da parte delle imprese.

Pertanto, all'articolo 1, si indicano nuovi dati che le pubbliche amministrazioni devono fornire sulla situazione relativa ai ritardi nei pagamenti e si esplicita che i dati e le informazioni relative ai pagamenti vanno mantenute pubbliche per consentire la creazione di serie storiche comparabili. Si prevede, inoltre, al fine di potenziare e velocizzare i processi di pagamento, che ogni amministrazione sia tenuta a inserire nel Piano della *performance* l'obiettivo di miglioramento dei tempi medi di pagamento rispetto all'anno precedente, fino al conseguimento dei tempi medi stabiliti dalla normativa vigente.

L'inserimento nel Piano della *performance* dei tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni consente di applicare anche a questo prodotto la misurazione e la valutazione della *performance* e la partecipazione dei cittadini e degli utenti al processo di misurazione della *performance* organizzativa, richiedendo alle amministrazioni di adottare sistemi consolidati di rilevazione del grado di soddisfazione e di sviluppare le più ampie forme di partecipazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di realizzare la massima trasparenza in materia di pagamenti, oltre agli indicatori di cui ai periodi primo e secondo del presente articolo, a decorrere dall'anno 2019 le pubbliche amministrazioni pubblicano sui rispettivi siti *internet* istituzionali, con cadenza trimestrale e annuale, il numero complessivo e l'ammontare delle fatture pagate, specificando quelle che sono state pagate entro trenta, sessanta e oltre i sessanta giorni, nonché il numero complessivo e l'ammontare delle fatture non pagate. Per consentire la creazione di serie storiche comparabili, i dati di cui al periodo precedente restano pubblicati per almeno dieci anni dalla loro pubblicazione. Le pubbliche amministrazioni inseriscono nel Piano delle *performance*, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 dicembre 2009, n. 150, l'obiettivo di miglioramento dei tempi medi di pagamento rispetto all'anno precedente, fino al raggiungimento dei tempi medi stabiliti dalla normativa vigente. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al periodo precedente determina la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ».



18PDL0030130